

del terzo subacquirente non sia uno degli obbligati al pagamento dell'imposta (129), la surrogazione attribuisca al terzo subacquirente un diritto di credito nei confronti di tutti i coobbligati d'imposta il cui debito non risulti già estinto (130), e quindi anche contro eventuali responsabili d'imposta (131).

Invece, qualora si accolga la diversa tesi che qualifica il terzo subacquirente come coobbligato solidale, si applicherà la disciplina generale dei rapporti interni addietro descritta per cui, ferma restando la disciplina dell'evizione, surrogazione e rivalsa attribuiranno al terzo subacquirente dei diritti esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi del tributo e, qualora sussista una norma particolare sulla ripartizione dell'onere di esso, esclusivamente nei confronti del soggetto indicato da tale norma (132).

---

(129) Tornando all'esempio di cui alla nota precedente, ciò si verificerebbe qualora C vendesse a sua volta a D e quest'ultimo fosse escusso dal fisco per parte del tributo relativo alla compravendita intercorsa tra A e B.

(130) Ad es., i pubblici ufficiali di cui all'art. 80 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 sono obbligati esclusivamente per le somme loro richieste in sede di registrazione. Di regola, il terzo subacquirente è richiesto del pagamento di una imposta complementare o suppletiva quando il debito dei soggetti in questione è ormai estinto fino dal momento della registrazione.

(131) Ben difficilmente, in pratica, questo credito potrà spettare nei confronti dei pubblici ufficiali di cui all'art. 80 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, che rispondono solo delle imposte richieste in sede di registrazione (cfr. la nt. precedente) ma potrà sempre spettare nei confronti delle parti di altri negozi conclusi contestualmente a quello cui si riferiva il tributo pagato dal terzo subacquirente, ovvero, qualora si accetti la tesi dominante in giurisprudenza, nei confronti di un rappresentante intervenuto all'atto in nome e per conto altrui.

Il FALSITTA (cfr. *Se il venditore* cit., 1260) afferma che tale regresso opererebbe pro-quota anche se si considerasse il privilegio reale alla stregua di un mero diritto reale di garanzia. Va rilevato però che, in questa ipotesi, la soluzione del problema non deve essere cercata nell'applicazione analogica dell'art. 1954 c.c., ma piuttosto nell'estensione della disciplina di cui all'art. 2866 c.c. relativo al terzo acquirente l'immobile ipotecato. Infatti l'art. 1954 c.c. si applica con riferimento al terzo datore d'ipoteca (art. 2871 c.c.), ma non con riferimento al terzo acquirente, che non è un garante (cfr. GORLA, *Delle ipoteche*, in *Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1955, p. 625).

(132) Perciò, qualora l'atto per cui l'imposta è dovuta sia una compravendita, data l'applicabilità dell'art. 1475 c.c., le azioni del terzo subacquirente che abbia pagato il tributo potranno essere rivolte esclusivamente contro il compratore (cfr. Cass. 15 luglio 1967, n. 1784, in *Dir. prat. trib.*, 1968, II, 479 ed AMORTH, *Il legittimato* cit., 486).

Il FALSITTA (cfr. *Se il venditore* cit., 1260) sostiene che in questa ipotesi la surrogazione (e la rivalsa) spetterebbero anche nei confronti dei responsabili d'imposta, sia pure pro quota (in applicazione analogica dell'art. 1954 c.c.). Quanto si è detto in precedenza circa l'integrazione delle norme generali in tema di surrogazione con quelle più specifiche che regolano i regressi tra coobbligati solidali vale invece a dimostrare la prevalenza di queste ultime norme sulla disciplina di cui all'art. citato, che, oltre tutto, andrebbe applicato in via di estensione analogica.